



Provvedimenti autorizzatori e di accreditamento, convenzioni, adottati o stipulati dalla Direzione Centrale Welfare

Periodo di riferimento
01 gennaio - 30 giugno 2017

Sub "H"

NUMERO PROGRESSIVO TIPOLOGIA ATTO NUMERO DI REGISTRAZIONE DATA DI REGISTRAZIONE

SERVIZIO

DATA ESTRAZIONE

OGGETTO

IRREGOLARITA'

DIRETTIVA
CONFLITTO DI
INTERESSI ART 6
BIS L 241/90

1	disposizione	14097	08/11/2016	Servizio Politiche per l'infanzia e l'Adolescenza	04/01/2017	accreditamento ai sensi del regolamento regionale n. 4 del 7.4.2014 struttura residenziale per minori casa Famiglia La Nuvola Ente gestore Associazione Le Ali Onlus	si	no
2	disposizione di autorizzazione	93	03/11/2016	Politiche di Inclusione Sociale - Città Solidale	04/01/2017	autorizzazione al funzionamento gruppo appartamento	si	no
3	disposizione di autorizzazione al funzionamento	12	20/10/2016	Servizio Educativo e Scuole comunali	07/11/2016	autorizzazione al funzionamento del servizio integrativo al nido, spazio bambini e bambine presso l'Istituto S. Tarcisio ai sensi del R.R. 4/14	si	no
4	disposizione dirigenziale	10	08/03/2017	Servizio Politiche di Inclusione Sociale - Città Solidale	08/03/2017	autorizzazione al funzionamento gruppo appartamento Casa Solidale Filippo e gli Amici	si	no
5	disposizione dirigenziale	14097	08/11/2016	Servizio Politiche per l'infanzia e l'Adolescenza	04/01/2017	autorizzazione al funzionamento del servizio integrativo al nido, spazio bambini e bambine presso l'Istituto Tarcisio	si	no
6	convenzione	1	23/02/2017	Servizio Contrasto delle nuove povertà e rete delle emergenze sociali	08/03/2017	convenzione relativa alle attività delle case di accoglienza per donne maltrattate	si	no
7	CONVENZIONE	3	24/02/2017	Servizio Contrasto delle nuove povertà e rete delle emergenze sociali	08/03/2017	convenzione relativa alle attività delle case di accoglienza per donne maltrattate	si	no
8	autorizzazione	99	17/11/2016	Servizio Politiche di Inclusione sociale - Città solidale	04/01/2017	autorizzazione al funzionamento comunità alloggio Villa Josephine	si	no
9	autorizzazione	14097	11/10/2016	Servizio Politiche per l'infanzia e l'Adolescenza	07/11/2016	autorizzazione al funzionamento ai sensi del regolamento regionale n. 4 del 7.4.2014 struttura residenziale per minori Casa Famiglia La Nuvola	si	no
10	autorizzazione	1	08/02/2017	Servizio EDUCATIVO E SCUOLE COMUNALI	08/03/2017	autorizzazione al funzionamento del nido d'infanzia la pentola d'oro	si	no

NUMERO PROGRESSIVO	TIPOLOGIA ATTO	NUMERO DI REGISTRAZIONE	DATA DI REGISTRAZIONE	SERVIZIO	DATA ESTRAZIONE	OGGETTO	IRREGOLARITA'	DIRETTIVA CONFLITTO DI INTERESSI ART 6 BIS L.241/90
11	DISPOSIZIONE	10097	29/11/2016	Servizio Politiche per l'infanzia e l'Adolescenza	04/01/2017	rettifica autorizzazione al funzionamento ed accreditamento	si	no
12	disposizione	4	09/03/2017	Servizio educativo scuole comunali	09/05/2017	accreditamento servizio micronido d'infanzia a casa di Giulia	si	no
13	CONVENZIONE	4	08/03/2017	Servizio Contrasto delle Nuove Povertà e rete delle Emergenze sociali	09/05/2017	servizio di accoglienza di donne maltrattate presso la Casa di accoglienza per donne maltrattate Casa di Marinella	no	no
14	DISPOSIZIONE	17	28/03/2017	Servizio Politiche di Inclusione Sociale Città Solidale	09/05/2017	accreditamento servizio di assistenza socio-assistenziale	si	no
14								

PROVVEDIMENTI AUTORIZZATORI E DI ACCREDITAMENTO, CONVENZIONI, ADOTTATI O STIPULATI DALLA DIREZIONE CENTRALE WELFARE

RILIEVI	N.	DIRETTIVE SEGRETARIALI	N.
<p>Si richiamano le disposizioni del Regolamento di Giunta Regionale della Campania n. 4 del 7 aprile 2014 di attuazione della legge regionale 23 ottobre 2007, n.11 (Legge per la dignità e la cittadinanza sociale. Attuazione della legge 8 novembre 2000, n. 328), in particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> - l'art. 12 che conferisce all'Ente funzioni di vigilanza e controllo sui titoli abilitativi e sui servizi erogati, avvalendosi, se necessario, degli uffici tecnici e del servizio sociale professionale nonché, per gli aspetti di natura sanitaria, delle aziende sanitarie locali competenti per territorio; la medesima disposizione chiarisce che l'esercizio delle funzioni di vigilanza e di controllo sui servizi è finalizzato a verificare la qualità delle prestazioni erogate, anche sotto il profilo della efficacia e della efficienza, lo stato di attuazione degli obiettivi programmati, la trasparenza, i livelli di soddisfazione degli utenti, i risultati raggiunti, nonché, effettuando, altresì, verifiche, con cadenza almeno biennale, in ordine alla permanenza dei requisiti per rilascio del titolo abilitativo; - l'art. 13 che riconosce, ricorrendone i presupposti contemplati dalla medesima disposizione, all'Ente il potere di revoca, sospensione e cessazione dell'attività. <p>Infine giova, altresì, richiamare la disposizione del Direttore Generale n. 33 del 28.07.2014 nella parte in cui prevede di confermare il funzionamento di due Commissioni istituite con determinazione organizzativa n.1/2007, una delle quali con il compito di effettuare controlli periodici e visite non programmate presso le strutture operanti sul territorio.</p>		IL RILIEVO NON VERSA IN ALCUNA DIRETTIVA	
<p>Si richiamano, altresì, le disposizioni del Regolamento di Giunta Regionale della Campania n. 4 del 7 aprile 2014 di attuazione della legge regionale 23 ottobre 2007, n.11 (Legge per la dignità e la cittadinanza sociale. Attuazione della legge 8 novembre 2000, n. 328), in particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> - l'art. 6, comma 5, secondo cui, l'Amministrazione competente provvede, entro 15 giorni dal rilascio dell'autorizzazione, alla trasmissione dei dati relativi al prestatore e al servizio autorizzato alla Direzione generale della Giunta Regionale, secondo le modalità della stessa Direzione generale; - l'art. 12 che conferisce all'Ente funzioni di vigilanza e controllo sui titoli abilitativi e sui servizi erogati, avvalendosi, se necessario, degli uffici tecnici e del servizio sociale professionale nonché, per gli aspetti di natura sanitaria, delle aziende sanitarie locali competenti per territorio; la medesima disposizione chiarisce che l'esercizio delle funzioni di vigilanza e di controllo sui servizi è finalizzato a verificare la qualità delle prestazioni erogate, anche sotto il profilo della efficacia e della efficienza, lo stato di attuazione degli obiettivi programmati, la trasparenza, i livelli di soddisfazione degli utenti, i risultati raggiunti, nonché, effettuando, altresì, verifiche, con cadenza almeno biennale, in ordine alla permanenza dei requisiti per rilascio del titolo abilitativo; - l'art. 13 che riconosce in capo all'Ente, ricorrendone i presupposti contemplati dalla medesima disposizione, il potere di revoca, sospensione e cessazione dell'attività. 		IL RILIEVO NON VERSA IN ALCUNA DIRETTIVA	
<p>Si richiamano, infine, le disposizioni del Regolamento di Giunta Regionale della Campania n. 4 del 7 aprile 2014 di attuazione della legge regionale 23 ottobre 2007, n.11 (Legge per la dignità e la cittadinanza sociale. Attuazione della legge 8 novembre 2000, n. 328). In particolare, l'art. 12 che conferisce all'Ente funzioni di vigilanza e controllo sui titoli abilitativi e sui servizi erogati, avvalendosi, se necessario, degli uffici tecnici e del servizio sociale professionale nonché, per gli aspetti di natura sanitaria, delle aziende sanitarie locali competenti per territorio; la medesima disposizione chiarisce che l'esercizio delle funzioni di vigilanza e di controllo sui servizi è finalizzato a verificare la qualità delle prestazioni erogate, anche sotto il profilo della efficacia e della efficienza, lo stato di attuazione degli obiettivi programmati, la trasparenza, i livelli di soddisfazione degli utenti, i risultati raggiunti, nonché, effettuando, altresì, verifiche, con cadenza almeno biennale, in ordine alla permanenza dei requisiti per rilascio del titolo abilitativo.</p>		IL RILIEVO NON VERSA IN ALCUNA DIRETTIVA	
<p>Si richiamano, le disposizioni del Regolamento di Giunta Regionale della Campania n. 4 del 7 aprile 2014 di attuazione della legge regionale 23 ottobre 2007, n.11 (Legge per la dignità e la cittadinanza sociale. Attuazione della legge 8 novembre 2000, n. 328), in particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> - l'art. 12 che conferisce all'Ente funzioni di vigilanza e controllo sui titoli abilitativi e sui servizi erogati, avvalendosi, se necessario, degli uffici tecnici e del servizio sociale professionale nonché, per gli aspetti di natura sanitaria, delle aziende sanitarie locali competenti per territorio; la medesima disposizione chiarisce che l'esercizio delle funzioni di vigilanza e di controllo sui servizi è finalizzato a verificare la qualità delle prestazioni erogate, anche sotto il profilo della efficacia e della efficienza, lo stato di attuazione degli obiettivi programmati, la trasparenza, i livelli di soddisfazione degli utenti, i risultati raggiunti, nonché, effettuando, altresì, verifiche, con cadenza almeno biennale, in ordine alla permanenza dei requisiti per rilascio del titolo abilitativo; - l'art. 13 che riconosce, ricorrendone i presupposti contemplati dalla medesima disposizione, all'Ente il potere di revoca, sospensione e cessazione dell'attività. 		IL RILIEVO NON VERSA IN ALCUNA DIRETTIVA	
<p>Si rammenta che con deliberazione di Giunta Comunale n. 45 del 02 febbraio 2017 è stato adottato dall'Ente il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2017-2019, il quale definisce nell'allegato 3, denominato "Schede processi per area di rischio", il "Processo R.1- Provvedimenti Autorizzatori e Concessori" e i correlati eventi rischiosi (da R.1 a R.1.16) ed identifica, nel paragrafo "b) Identificazione delle misure di mitigazione del rischio" sotto paragrafo II, le misure di cui l'organizzazione si è dotata a presidio del rischio corruttivo a cui è esposto il "Processo R.1." e che devono essere rispettate dagli uffici dell'Ente che rilasciano i suddetti provvedimenti, al fine di mitigare l'entità del rischio. In particolare, il tema del rispetto dei tempi per la conclusione dei procedimenti è una misura di prevenzione obbligatoria prevista dal medesimo Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2017-2019.</p>		IL RILIEVO NON VERSA IN ALCUNA DIRETTIVA	

<p>Si rammenta che con deliberazione di Giunta Comunale n. 45 del 02 febbraio 2017 è stato adottato dall'Ente il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2016 – 2018, il quale definisce nell'allegato 3, denominato "Schede processi per area di rischio", il "Processo R.1 - Provvedimenti Autorizzatori e Concessori" e i correlati eventi rischiosi (da R.1.1 a R.1.16) ed identifica, nel paragrafo "b) Identificazione delle misure di mitigazione del rischio" sotto paragrafo II, le misure di cui l'organizzazione si è dotata a presidio del rischio corruttivo a cui è esposto il "Processo R.1." e che devono essere rispettate dagli uffici dell'Ente che rilasciano i suddetti provvedimenti, al fine di mitigare l'entità del rischio.</p>		<p>IL RILIEVO NON VERSA IN ALCUNA DIRETTIVA</p>	
<p>Dall'esame del provvedimento di autorizzazione si evince che l'istanza è stata presentata in data (...) e che il provvedimento autorizzatorio è stato rilasciato in (...), quindi oltre il termine indicato all'art. 6, comma 3, del Regolamento di Giunta Regionale della Campania n. 4 del 7 aprile 2014. Sul punto, si richiamano i principi dell'attività amministrativa sanciti dalla Legge 241/1990, in particolare i principi di buon andamento, imparzialità e correttezza dell'azione amministrativa, nonché il principio di non aggravamento del procedimento se non per straordinarie e motivate esigenze imposte dallo svolgimento dell'istruttoria che, nel caso di specie, non sono esplicitate. In particolare, l'art. 2-bis della Legge 241/1990 – introdotto dall'art. 7, comma 1 della Legge 69/2009 – recante la disciplina delle conseguenze per il ritardo della pubblica amministrazione nella conclusione del procedimento, prevede, al comma 1, che la pubblica amministrazione è tenuta al risarcimento del danno ingiusto cagionato in conseguenza dell'inosservanza dolosa o colposa del termine di conclusione del procedimento, nonché al comma 1-bis che "in caso di inosservanza del termine di conclusione del procedimento ad istanza di parte, per il quale sussiste l'obbligo di pronunciarsi, l'istante ha diritto di ottenere un indennizzo per il mero ritardo alle condizioni e con le modalità stabilite dalla legge o, sulla base della legge, da un regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400". Inoltre, ai sensi dell'art. 2, comma 9 della Legge 241/1990 – così come sostituito dall'art. 1, comma 1, della Legge 35/2012 – la mancata o tardiva emanazione del provvedimento nei termini previsti costituisce elemento di valutazione della performance individuale, nonché di responsabilità disciplinare e amministrativo-contabile del dirigente e del funzionario inadempiente. Al riguardo, si rammenta che con deliberazione di Giunta Comunale n. 45 del 2 febbraio 2017 è stato adottato dall'Ente il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2017/2019, il quale definisce nell'allegato 3, denominato "Schede processi per area di rischio", il "Processo R.1 - Provvedimenti Autorizzatori e Concessori" e i correlati eventi rischiosi (da R.1.1 a R.1.16) ed identifica, nel paragrafo "b) Identificazione delle misure di mitigazione del rischio" sotto paragrafo II, le misure di cui l'organizzazione si è dotata a presidio del rischio corruttivo a cui è esposto il "Processo R.1." e che devono essere rispettate dagli uffici dell'Ente che rilasciano i suddetti provvedimenti, al fine di mitigare l'entità del rischio. In particolare, il tema del rispetto dei tempi per la conclusione dei procedimenti è una misura di prevenzione obbligatoria prevista dal medesimo Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2017/2019.</p>		<p>Il provvedimento di autorizzazione, ai sensi dell'art. 6, comma 3, del Regolamento di Giunta Regionale della Campania n. 4 del 7 aprile 2014, deve essere rilasciato entro sessanta giorni dalla ricezione dell'istanza di autorizzazione. In assenza di particolari esigenze istruttorie, non rilevate nell'atto esaminato (né negli atti ad esso presupposti), il tempo trascorso dalla data di presentazione dell'istanza al rilascio del provvedimento di autorizzazione è tale da configurare ipotesi di ritardo nell'azione amministrativa nella conclusione del procedimento, anche alla luce di quanto previsto dall'art.1, comma 9, lett. d) L. n. 190/2012 in ordine al monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge o dai regolamenti, nonché dal Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione 2017/2019, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 45 del 02-02-2017, e dall'art. 6, comma 1, lett. l) del Piano Operativo dei controlli successivi di regolarità amministrativa, così come modificato e integrato con disposizione dirigenziale n. 3 del 07-03-2016.</p>	
<p>Dall'esame del provvedimento di autorizzazione si evince che l'istanza è stata presentata in data (...) e che il provvedimento autorizzatorio è stato rilasciato in data (...), quindi oltre il termine indicato all'art. 6, comma 3, del Regolamento di Giunta Regionale della Campania n. 4 del 7 aprile 2014. Sul punto, si richiamano i principi dell'attività amministrativa sanciti dalla Legge 241/1990, in particolare i principi di buon andamento, imparzialità e correttezza dell'azione amministrativa, nonché il principio di non aggravamento del procedimento se non per straordinarie e motivate esigenze imposte dallo svolgimento dell'istruttoria che, nel caso di specie, non sono esplicitate. In particolare, l'art. 2-bis della Legge 241/1990 – introdotto dall'art. 7, comma 1 della Legge 69/2009 – recante la disciplina delle conseguenze per il ritardo della pubblica amministrazione nella conclusione del procedimento, prevede, al comma 1, che la pubblica amministrazione è tenuta al risarcimento del danno ingiusto cagionato in conseguenza dell'inosservanza dolosa o colposa del termine di conclusione del procedimento, nonché al comma 1-bis che "in caso di inosservanza del termine di conclusione del procedimento ad istanza di parte, per il quale sussiste l'obbligo di pronunciarsi, l'istante ha diritto di ottenere un indennizzo per il mero ritardo alle condizioni e con le modalità stabilite dalla legge o, sulla base della legge, da un regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400". Inoltre, ai sensi dell'art. 2, comma 9 della Legge 241/1990 – così come sostituito dall'art. 1, comma 1, della Legge 35/2012 – la mancata o tardiva emanazione del provvedimento nei termini previsti costituisce elemento di valutazione della performance individuale, nonché di responsabilità disciplinare e amministrativo-contabile del dirigente e del funzionario inadempiente.</p>		<p>Il provvedimento di autorizzazione, ai sensi dell'art. 6, comma 3, del Regolamento di Giunta Regionale della Campania n. 4 del 7 aprile 2014, deve essere rilasciato entro sessanta giorni dalla ricezione dell'istanza di autorizzazione. In assenza di particolari esigenze istruttorie, non rilevate nell'atto esaminato (né negli atti ad esso presupposti), il tempo trascorso dalla data di presentazione dell'istanza al rilascio del provvedimento di autorizzazione è tale da configurare ipotesi di ritardo nell'azione amministrativa nella conclusione del procedimento, anche alla luce di quanto previsto dall'art.1, comma 9, lett. d) L. n. 190/2012 in ordine al monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge o dai regolamenti, nonché dal Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione 2017/2019, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 45 del 02-02-2017, e dall'art. 6, comma 1, lett. l) del Piano Operativo dei controlli successivi di regolarità amministrativa, così come modificato e integrato con disposizione dirigenziale n. 3 del 07-03-2016.</p>	
<p>In merito al richiamato "accertamenti tributari relativi al Programma 100", si rammenta che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 04-08-2016 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) ai sensi dell'art. 170, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, così sostituito dall'art. 74 del D.Lgs. 118/2011, introdotto dal D.Lgs. 126/2014; in particolare, i Programmi n. 03 e 04 del D.U.P. richiamano i contenuti del "Programma 100" della Relazione Previsionale e Programmatica 2015-2017.</p>		<p>IL RILIEVO NON VERSA IN ALCUNA DIRETTIVA</p>	
<p>In merito al richiamato "accertamento tributario di cui al Programma 100 previsto dalla PPP", si rammenta che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 04-08-2016 è stato già approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2016-2018, ai sensi dell'art. 170 co. 1 del T.U.E.L., così sostituito dall'art. 74 del d.lgs. n. 118 del 2011, introdotto dal D.Lgs. n. 126 del 2014; in particolare i Programmi nn. 03 e 04 del menzionato D.U.P. richiamano i contenuti del "Programma 100" di cui alla Relazione Previsionale e Programmatica 2015-2017, così come i Programmi nn. 03 e 04 del D.U.P. 2017-2019 approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 26 del 20 aprile 2017.</p>		<p>IL RILIEVO NON VERSA IN ALCUNA DIRETTIVA</p>	
<p>L'art. (...) della convenzione in esame non appare pienamente allineato al contenuto dello schema di convenzione approvato con determinazione dirigenziale n. (...). In particolare, il richiamato articolo non specifica la struttura residenziale indicata dall'ente prestatore nell'istanza di convenzionamento né il titolo giuridico (proprietà/contratto di fitto/comodato d'uso) alla base dell'utilizzo della stessa.</p>	<p>2</p>	<p>Il testo della convenzione deve essere pienamente allineato allo schema approvato con gli atti presupposti alla medesima.</p>	<p>2</p>

Si rammenta che con deliberazione di Giunta Comunale n. 64 dell'11 febbraio 2016 è stato adottato dall'Ente il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2016 – 2018, il quale definisce nell'allegato 3, denominato "Schede processi per area di rischio", il "Processo R.1- Provvedimenti Autorizzatori e Concessori" e i correlati eventi rischiosi (da R.1.1 a R.1.16) ed identifica, nel paragrafo "b) Identificazione delle misure di mitigazione del rischio" sotto paragrafo II, le misure di cui l'organizzazione si è dotata a presidio del rischio corruttivo a cui è esposto il "Processo R.1." e che devono essere rispettate dagli uffici dell'Ente che rilasciano i suddetti provvedimenti, al fine di mitigare l'entità del rischio.		IL RILIEVO NON VERSA IN ALCUNA DIRETTIVA	
Si rammenta che con deliberazione di Giunta Comunale n. 64 dell'11 febbraio 2016 è stato adottato dall'Ente il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2016 – 2018, il quale definisce, nell'allegato 3, denominato "Schede processi per area di rischio", il "Processo R.1- Provvedimenti Autorizzatori e Concessori" e i correlati eventi rischiosi (da R.1.1 a R.1.16) ed identifica, nel paragrafo "b) Identificazione delle misure di mitigazione del rischio" sotto paragrafo II, le misure di cui l'organizzazione si è dotata a presidio del rischio corruttivo a cui è esposto il "Processo R.1." e che devono essere rispettate dagli uffici dell'Ente che rilasciano i suddetti provvedimenti, al fine di mitigare l'entità del rischio. In materia di obblighi di pubblicazione concernenti i provvedimenti amministrativi, di cui all'art. 23, co. 1 lett. a), di cui al D.lgs. n. 33/2013, si rammenta l'obbligo di adeguarsi alle modifiche apportate al richiamato decreto legislativo 33/2013, così come previsto dall'art. 42, co. 3 del D.lgs 97/2016.		IL RILIEVO NON VERSA IN ALCUNA DIRETTIVA	
Le premesse del provvedimento di autorizzazione riportano: "la documentazione è risultata (...) conforme alle indicazioni previste (...) dall'allegato del Regolamento n. 4 del 2014", pur se il richiamato regolamento non presenta documenti ad esso allegati.	1	Le premesse del provvedimento di autorizzazione devono richiamare correttamente la normativa che disciplina i requisiti specifici che devono essere posseduti ai fini del rilascio del titolo abilitativo.	1
Il dispositivo del provvedimento di autorizzazione riporta: "La presente disposizione viene trasmessa (...) alla Segreteria della Commissione Comunale Strutture ex lege R.R. 4/14", pur se il richiamato regolamento non reca disposizioni in ordine a detta Commissione.	1	Il dispositivo del provvedimento di autorizzazione deve operare richiami alle fonti normative conferenti con il caso in argomento.	1
Il dispositivo del provvedimento di accreditamento riporta "La presente disposizione viene trasmessa (...) alla Segreteria della Commissione Comunale Strutture ex lege R.R. 4/14", pur se il richiamato regolamento non reca disposizioni in ordine a detta Commissione.	1	Fermi i rilievi che precedono il provvedimento di accreditamento deve operare richiami alle fonti normative conferenti con il caso in argomento.	1
Nel dispositivo della disposizione dirigenziale si legge: "Il dirigente in relazione al presente atto attesta che: "(...) l'adozione dello stesso avviene nel rispetto dei requisiti di regolarità e correttezza dell'attività amministrativa ai sensi dell'art. 183 comma 7 D.lgs. 267 del 18.08.2000 (...)"; tuttavia, il richiamo al citato art. 183, co. 7 del D.lgs. 267/2000 appare inconferente, atteso che lo stesso recita: "I provvedimenti dei responsabili dei servizi che comportano impegni di spesa sono trasmessi al responsabile del servizio finanziario e sono esecutivi con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria".	1	Il provvedimento di accreditamento deve operare corretto richiamo alle norme di legge in forza delle quali è adottato.	1
Nel dispositivo della disposizione dirigenziale in esame è disposta, tra l'altro, la revoca dell'autorizzazione al funzionamento rilasciata con disposizione dirigenziale n. (...) e del precedente provvedimento di accreditamento rilasciato con disposizione dirigenziale n. (...) senza dare atto, tuttavia, dei presupposti sottesi alla predetta revoca. In merito al potere di revoca in capo all'Ente si richiama l'art. 13 del Regolamento regionale n. 4 del 7 aprile 2014.	1	La revoca del provvedimento di autorizzazione o di accreditamento deve essere disposta conformemente a quanto disposto dall'art. 13 del Regolamento regionale n. 4 del 7 aprile 2014.	1
Dall'esame della disposizione dirigenziale in oggetto si rilevano delle incoerenze; in particolare, nelle premesse è riportato che l'Ente ha emesso un provvedimento di accreditamento con disposizione dirigenziale n. (...) mentre nel dispositivo della stessa è disposto di revocare il precedente provvedimento di accreditamento rilasciato con disposizione dirigenziale n. (...). Inoltre, rispetto alla tipologia di provvedimento posto in essere, appare inconferente il richiamo agli artt. 9 e 10 del Regolamento regionale n. 4/2014 che disciplinano, rispettivamente, i requisiti e la procedura per l'accREDITAMENTO.	1	Il provvedimento di autorizzazione deve essere improntato alla coerenza tra le premesse e il dispositivo ed, inoltre, deve richiamare correttamente le norme di legge e regolamentari in forza delle quali è stato adottato.	1
Nelle premesse della disposizione dirigenziale è riportato che la richiesta di accreditamento è stata presentata in data (...) in luogo della data del (...), come si ricava dalla documentazione trasmessa in visione; inoltre, il richiamo all'art. 9 del regolamento regionale n. 4/2014 in ordine alla verifica della documentazione allegata alla SCIA presentata (prot. n. (...)) è inconferente, atteso che il medesimo disciplina i requisiti per l'accREDITAMENTO.	1	Le premesse del provvedimento di accreditamento devono ricostruire correttamente l'iter procedimentale che ha condotto all'adozione dell'atto, evitando gli errori materiali e richiamando le norme regolamentari conferenti al caso di specie.	1
Nelle premesse della disposizione dirigenziale n. (...) si legge che "nel verbale di audit tenutosi (...) presso la sede del Servizio (...), a seguito della visita in comunità svolta dai componenti (...), si evidenziava la necessità di ridurre la ricettività massima della struttura (...), comunicando che a tal fine il Servizio avrebbe provveduto ad emettere apposito provvedimento amministrativo di riduzione della ricettività massima consentita a n. (...)". Nel dispositivo della richiamata disposizione si legge al punto (...) "Rettificare l'autorizzazione al funzionamento rilasciata con Disposizione Dirigenziale n. (...) e al punto (...) di "Rettificare il provvedimento di accreditamento rilasciato con Disposizione Dirigenziale n. (...) ritenendo quale provvedimento di autorizzazione al funzionamento la Disposizione Dirigenziale (...)". Sul punto si rammenta che l'istituto della rettifica consiste nella eliminazione di errori sostanziali o di errori materiali in cui l'amministrazione sia incorsa, di natura non invalidante tali da dare luogo a mere irregolarità. Alla luce di quanto predetto, il provvedimento in esame non si intrattiene con chiarezza sugli errori materiali ed sostanziali da parte dell'amministrazione precedente.	1	Fermi i rilievi che precedono il provvedimento di rettifica dell'autorizzazione al funzionamento ed accreditamento ai sensi del Regolamento Regionale n.4 del 07 aprile 2014- n.54 del 24 marzo 2015 e n. 93 del 18 maggio 2015 Struttura Residenziale (...) Ente Gestore (...) deve dare atto in modo chiaro ed esaustivo degli errori materiali ed sostanziali da parte dell'amministrazione precedente.	1

<p>Dalla disposizione dirigenziale in esame si evince che il titolare del provvedimento di autorizzazione, era già in possesso di precedente autorizzazione per il servizio di (...) con ricettività massima di (...) rilasciata con <i>Disposizione dirigenziale n. (...)</i>, ai sensi del Regolamento n. 06/2006. Sul punto, si rileva che alla data (...) di adozione della Disposizione dirigenziale n. (...), era già entrato in vigore il decreto del Presidente della Giunta regionale della Campania n. (...) (pubblicato sul B.U.R.C. Il (...) ed entrato in vigore il sessantesimo giorno successivo alla sua pubblicazione) avente ad oggetto <i>"Regolamento di attuazione della legge regionale 23 ottobre 2007, n. 11 (legge per la dignità e la cittadinanza sociale attuazione della legge 8 novembre 2000, n. 328)"</i>. Tuttavia, il provvedimento dirigenziale non richiama il citato Regolamento n. 16/2009. Inoltre, nel preambolo della disposizione dirigenziale si legge che <i>"ai sensi dell'art. 4 comma 1 del Regolamento Regionale, (...) è investita della verifica del possesso dei requisiti previsti dal regolamento ai sensi del R.R. 4/14"</i>. Sul punto, si rileva che l'art. 4, c. 1 del R.R. n. 4/2014 non prevede quanto riportato nel preambolo della disposizione. Infine, nel dispositivo del provvedimento si legge <i>"B. Revocare l'accredimento rilasciato con Disposizione Dirigenziale n. (...)"</i> senza dare atto dei presupposti sottesi alla predetta revoca. Sul punto si richiama l'art. 13 del Regolamento Regionale n. 4 del 07 aprile 2014 secondo cui <i>"L'amministrazione competente adotta il provvedimento di revoca (...) dell'accredimento se riscontra la perdita dei requisiti in base ai quali il provvedimento è stato rilasciato. Il provvedimento di revoca è, inoltre, disposto in caso di violazione degli obblighi derivanti dalle disposizioni di legge in materia urbanistica, edilizia, prevenzione incendi, igiene e sicurezza, in caso di gravi reiterata violazione della carta dei servizi o di grave inadempimento delle modalità di erogazione delle prestazioni, in caso di evasione delle norme previdenziali e assicurative a favore del personale dipendente nonché delle disposizioni dei contratti di lavoro riconosciuti dalle parti"</i>.</p>	1	<p>Il provvedimento di autorizzazione deve richiamare i provvedimenti in forza dei quali deve essere adottato. La revoca del provvedimento di accreditamento deve essere disposta conformemente a quanto disposto dall'art. 13 del Regolamento Regionale n. 4 del 07 aprile 2014.</p>	1
<p>La disposizione dirigenziale (...) nelle premesse riporta <i>"VALUTATA: la documentazione presentata, ritenuta conforme a quanto dettato dal competente Regolamento Regionale, e di conseguenza la sussistenza dei requisiti previsti dall'art. 9 della medesima fonte regolamentare"</i>. Sul punto si richiama la Disposizione del Direttore Generale n. 33 del 28.07.2014 la quale prevede <i>"di dovere confermare il funzionamento di due Commissioni istituite con determinazione organizzativa n.1/2007, (...) alle quali competono rispettivamente: l'espressione del parere in ordine alla conformità della documentazione presentata rispetto a quanto stabilito dalla normativa"</i>. Inoltre, nella disposizione dirigenziale n. 68 del 20.07.2015 di <i>"approvazione delle linee guida per l'effettuazione delle procedure di verifica sulle autocertificazioni rese ai fini del rilascio dei titoli abilitativi per il funzionamento dei servizi residenziali, semiresidenziali, domiciliari e territoriali"</i>, si legge <i>"Preso atto che con disposizione del Direttore Generale e ss.mm., in attuazione del Regolamento Regionale n.6/2006 e successivamente del Regolamento 4/2014, è stata istituita la Commissione Permanente preposta alla valutazione delle istanze (...) di accreditamento dei servizi residenziali, semi-residenziali (...)"</i>.</p>	1	<p>IL RILIEVO NON VERSA IN ALCUNA DIRETTIVA</p>	1
<p>Le premesse del provvedimento di autorizzazione non s' intrattengono con chiarezza ed esaustività sull'esito delle singole verifiche condotte in merito alla sussistenza dei vari requisiti, comuni e specifici, di cui all'art. 5 del Regolamento R.C. n. 4 del 7 aprile 2014, attesa, tra l'altro, la disposizione del Direttore Generale n.33/2014, richiamata nel provvedimento, con la quale si adottano le <i>"Linee di indirizzo per l'applicazione del Regolamento Regionale n.4/2014"</i> che, espressamente, prevede: <i>"I Servizi competenti, anche avvalendosi della Commissione Tecnica istituita con Determinazione Organizzativa del Direttore Generale n.1/2007, verificano il possesso dei requisiti comuni e specifici indicati nel Regolamento e relativo Catalogo"</i>. Il provvedimento di autorizzazione, pertanto, appare non esaustivo, sul punto, nella parte motiva.</p>	1	<p>Le premesse del provvedimento di autorizzazione devono dare espressamente atto dell'esito delle singole verifiche condotte in ordine alla sussistenza dei vari requisiti comuni e speciali (art. 5 del Regolamento R.C. n. 4/2014).</p>	1